



MINISTERO DELLA SALUTE

*Istituto Superiore di Sanità*  
*Centro Nazionale Trapianti*

00161 Roma, .....

VIALE REGINA ELENA, 299  
TELEFONO: 06 49904040/4041  
TELEFAX: 06 49904101

**CONVENZIONE**  
**RIENTRANTE NELLE PREVISIONI DEL PROTOCOLLO D'INTESA SIGLATO TRA CNT E AIDO IN DATA 8**  
**OTTOBRE 2005**

**TRA**

Il **Centro Nazionale per i Trapianti**, di seguito indicato CNT, con sede in Roma, Viale Regina Elena, 299, C.F. 80211730587, nella persona del Direttore Generale dott. Alessandro Nanni Costa in calce indicato

e

l'**Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule**, di seguito denominata AIDO, con sede in Roma Via Cola di Rienzo, 243, rappresentata dal Presidente Nazionale pro tempore, Dott. Vincenzo Passarelli

**PREMESSO CHE**

- il CNT in base all'art. 2, Legge 1 aprile 1999, n. 91 collabora con le associazioni di volontariato al fine di promuovere e iniziative di informazioni dirette a diffondere tra i cittadini: (i) la conoscenza delle disposizioni normative in tema di prelievo e trapianto di cellule e tessuti; (ii) la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l'insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia anche il trapianto di organo; (iii) la conoscenza delle possibilità terapeutiche e delle problematiche scientifiche connesse al trapianto di organi e stessuti;
- il CNT insieme al Ministero della salute e alle associazioni collabora alla ideazione e realizzazione di iniziative di comunicazione volte a promuovere la corretta informazione in ordine alla donazione di organi e tessuti;
- AIDO è associazione che promuove , in forza del principio di solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule;
- AIDO provvede per quanto di competenza alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi tessuti e cellule
- AIDO è da anni impegnata nella raccolta delle dichiarazioni di volontà in occasione delle giornate nazionali della donazione, indette dal Ministero della salute, nonché delle giornate nazionali AIDO;
- AIDO nel 2005 ha implementato un proprio sistema informativo ( SIA) allo scopo di raccogliere in maniera sicura e protetta le dichiarazioni di volontà dei propri associati;
- Nel 2005 AIDO e Cnt hanno siglato un protocollo d'intesa in base al quale gli operatori della re attraverso apposite applicazioni informatiche del sistema informativo trapianti sono posti nella condizione di poter verificare la volontà del potenziale donatore;

- il CNT in base all'art. 2, comma 308, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) il Centro Nazionale Trapianti può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;

CONSIDERATO CHE:

- Sono obiettivi della rete nazionale trapianti e del centro nazionale trapianti, anche in collaborazione con le altre istituzioni (i) Rafforzare la sensibilizzazione dei cittadini sul tema della donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule; (ii) Promuovere l'espressione della dichiarazione di volontà in materia di donazione di organi e tessuti; (iii) Invitare i cittadini a discutere con i propri familiari, amici e conoscenti il tema della donazione di organi, tessuti e cellule;
- È interesse delle parti, in conformità alle proprie funzioni istituzionali, collaborare alla realizzazione di iniziative di comunicazione e informazione volte alla promozione della donazione di organi tessuti e cellule; promuovere la raccolta delle dichiarazioni di volontà, nonché lo sviluppo e implementazione di procedure informative che consentano la consultazione delle dichiarazioni di volontà da parte degli operatori della rete ;

tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

(premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

Art. 2

(oggetto)

1. Sono oggetto del presente accordo lo svolgimento delle seguenti attività ed iniziative:
  - a) realizzazione di iniziative di comunicazione e informazione volte alla promozione della donazione di organi tessuti e cellule;
  - b) promuovere la raccolta delle dichiarazioni di volontà;
  - c) sviluppo e implementazione di procedure informative che consentano la consultazione delle dichiarazioni di volontà da parte degli operatori della rete.

Art 3

(Responsabile del progetto)

1. Il responsabile dell'iniziativa per conto di AIDO è il Dott. Vincenzo Passarelli. Nel caso in cui la il Dott. Vincenzo Passarelli per motivate ragioni non possa proseguire nell'incarico di responsabile dell'iniziativa, l'AIDO dovrà comunicare immediatamente al CNT il nominativo del nuovo responsabile.

#### Art.4

##### (Modalità di erogazione del contributo)

1. Il C.N.T. riconosce ad AIDO un contributo complessivo pari a € 60.000 (sessantamila/00) per la realizzazione dell'evento di cui all'art. 2.

2. Nell'ambito delle previsioni di spesa indicate nel piano economico allegato alla convenzione (allegati A e B), il C.N.T. corrisponderà, previa presentazione di apposita richiesta di pagamento (allegato C), il contributo di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità:

- una rata pari al 30 % del contributo pari a € 18.000,00 (diciottomila/00) alla data di stipula della presente convenzione;

- una rata pari al 30 % del contributo pari a € 18.000,00 (diciottomila/00) dopo sei mesi di attività con contestuale presentazione di una relazione concernente le attività intraprese;

- il residuo nella misura del 40% pari a € 24.000, 00 (ventiquattromila/00) a saldo, al termine della convenzione, dopo l'approvazione da parte del Direttore Generale del C.N.T. della relazione finale e del rendiconto di cui al successivo comma 6.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, avendo natura contributiva, avverrà in regime di esclusione fiscale dal campo I.V.A.; i suddetti contributi saranno erogati previa trasmissione delle relative richieste di pagamento da parte di AIDO.

4. Il contributo dovrà essere utilizzato secondo le norme di gestione dell'Associazione, esclusivamente per spese che siano riferite al periodo di durata della convenzione e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. Non è ammesso l'utilizzo del contributo per l'acquisto o l'affitto di locali, né per imputare costi indiretti ovvero spese e utenze generali. E' fatto divieto utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l'acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile. In ogni caso, non potranno essere sostenute e per tanto, riconosciute spese non previste nell'allegato piano economico.

5. Non saranno ammesse variazioni al piano economico presentato superiori al 20% dell'importo assegnato ad ogni singola voce se non espressamente motivate dal richiedente beneficiario e autorizzate dal C.N.T., sempre entro il limite massimo del finanziamento erogato.

6. L'importo a saldo sarà liquidato su presentazione di rendiconto delle spese sostenute, nonché degli impegni assunti, corredati della documentazione in originale e/o in copia conforme, relativa alle spese effettivamente sostenute in ordine alle singole voci di spesa, corrispondenti al piano economico finanziario presentato. Il predetto rendiconto redatto esclusivamente secondo il modello allegato (allegato n. D) dovrà essere presentato entro 15 giorni dal termine della convenzione, vistato dal

responsabile scientifico ed approvato dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato (nel caso in cui la firma venga dal delegato, dovrà essere allegata copia conforme del decreto di delega).

7. Ove dalla rendicontazione prodotta e/o dalla verifica amministrativo contabile dovesse risultare un costo del progetto inferiore a quanto previsto nel piano economico, ovvero l'inammissibilità, in tutto o in parte dei giustificativi di spesa prodotti nelle forme stabilite dalle regole di rendicontazione allegate (allegato D), l'amministrazione provvederà a richiedere all'associazione la differenza tra quanto indebitamente percepito a titolo di anticipazione quanto effettivamente riconosciuto; ciò potrà avvenire anche tramite decurtazione dalla liquidazione del 30% del consuntivo, operando una compensazione con le somme non dovute, maggiorate da interessi legali; qualora ciò non dovesse risultare sufficiente a recuperare la differenza tra il percepito e il riconosciuto, l'associazione si obbliga irrevocabilmente a restituire quanto indebitamente percepito.

#### **Art. 5**

##### **(Modifiche ed integrazioni)**

1. Ogni eventuale richiesta di modifica del progetto inerente sia gli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi le fasi la durata sia le eventuali variazioni nonché le compensazioni tra le voci di spesa previste nel piano economico, dovrà essere argomentata e formulata in modo tale da non stravolgere o alterare l'architettura e le finalità del progetto come approvato.

2. Tali richieste di modifica dovranno essere inoltrate a firma del legale rappresentante dell'associazione al direttore del CNT che provvederà ad accertarle preventivamente e a formalizzarle formalmente.

#### **Art. 6**

##### **(Durata)**

1. Il presente accordo ha una durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione.

#### **Art. 7**

##### **(obblighi generali)**

1. L'Associazione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e comunitari vigenti. L'Amministrazione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività svolte in esecuzione del presente atto.

2. L'Associazione è direttamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale nonché di prevenzione e tutela in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

3. L'Associazione ha l'obbligo di citare esplicitamente in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che esso è stato realizzato con la collaborazione del Centro nazionale trapianti.

4. L'utilizzo e/o pubblicazione del logo CNT dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa istanza dell'Associazione a firma del rappresentante legale corredata con le bozze dei materiali sui quali si intende apporre lo stesso logo.

5. Nel caso di utilizzo per altre iniziative e/o attività dei prodotti realizzati con il contributo concesso è necessaria apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

6. Ogni istanza, relazione o richiesta di autorizzazione e/o nulla - osta dovrà essere inoltrata a firma del legale rappresentante dell'Associazione.

#### Art. 8

##### **(obbligo di riservatezza e trattamento dati)**

1. Tutte le persone impiegate dall'Associazione nelle attività previste dalla presente convenzione sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, salvo diversa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venute a conoscenza o che siano resi noti in ragione del presente contratto.

2. L'Associazione dà garanzia che il personale impiegato nel progetto/iniziativa sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.

3. L'Amministrazione informa che i dati personali raccolti per lo svolgimento del progetto/iniziativa saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento stesso di finanziamento del progetto/iniziativa ed in conformità agli obblighi previsti dalla legge. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge.

4. L'Associazione, ovvero il rappresentante legale, garantisce che i volontari ed i destinatari coinvolti nelle attività progettuali sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente l'Amministrazione in tal senso.

#### Art. 9

##### **(Foro competente)**

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità della convenzione, o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Roma.

#### Art. 10

##### **(Disciplina residuale)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano i principi della concessione amministrativa, convenendo espressamente le Parti che tale istituto si conforma al rapporto in questione.

La presente Convenzione si compone di 10 articoli.

Data 31.10.2013

Il Centro Nazionale Trapianti  
Il Direttore generale  
(Dott. Alessandro Nanni Costa)



AIDO  
Il Presidente  
(Dott. Vincenzo Passarelli)

